

«Ardua negotia».
Strumenti ordinari e straordinari
nelle istituzioni fiorentine al tempo di Dante

di Lorenzo Tanzini

Reti Medievali Rivista, 18, 1 (2017)

<<http://www.retimedievali.it>>



Dante attraverso i documenti. II.
Presupposti e contesti dell'impegno politico
a Firenze (1295-1302)

a cura di Giuliano Milani e Antonio Montefusco

Firenze University Press



Reti Medievali Rivista, 18, 1 (2017)

<<http://rivista.retimedievali.it>>

ISSN 1593-2214 © 2017 Firenze University Press

DOI 10.6092/1593-2214/5100

Dante attraverso i documenti. II.

Presupposti e contesti dell'impegno politico

a Firenze (1295-1302)

a cura di Giuliano Milani e Antonio Montefusco

«Ardua negotia».
Strumenti ordinari e straordinari
nelle istituzioni fiorentine al tempo di Dante

di Lorenzo Tanzini

Tra XIII e XIV secolo il comune di Firenze possedeva regole sul funzionamento ordinario delle istituzioni ma anche strumenti straordinari per rispondere a esigenze eccezionali. Tali strumenti erano impiegati in deroga alle regole per prendere decisioni più velocemente, nominare commissioni speciali o attingere a risorse finanziarie più ampie di quanto previsto dagli statuti. Un lessico specifico rendeva l'eccezione visibile e in una certa misura circoscritta. Il saggio intende studiare le caratteristiche del linguaggio della straordinarietà come punto d'incontro tra vita delle istituzioni e storia della cultura politica.

During the 13th and 14th Centuries the Florentine commune had a very complex set of institutional rules, but at the same time it admitted the possibility to depart from the statutes in case of emergency, in order to take decisions in a rapid way without consulting the wider assemblies or to use special funds to extraordinary expenditures. The extraordinary procedures were connected to a special language, which included key words as *necessitas* or *ardua negotia*. The paper aims at analysing this language to understand the relations between the institutions and the political culture.

Medioevo; secoli XIII-XIV; Firenze; Dante Alighieri; politica; comune; linguaggio politico; eccezioni.

Middle Ages; 13th-14th Century; Florence; Dante Alighieri; Politics; City-Commune; Political Language; Exceptions.

Già nel primo seminario dantesco romano del 2013 è risultato chiaro l'interesse di una lettura che immerga quanto più possibile l'esperienza di Dante entro i caratteri peculiari della politica cittadina con i suoi meccanismi e i suoi linguaggi. I lavori di Silvia Diacciati e di Giuliano Milani, ad esempio, hanno toccato da prospettive diverse le due questioni cruciali della partecipazione di Dante alla vita politica degli anni 1295-1302 e della sua condanna¹. Questo approccio ha poi trovato una fruttuosa applicazione nelle dense pagine

¹ Rispettivamente *Dante: relazioni sociali e vita pubblica* e «*Prescindendo dai versi di Dante?*», oltre al contributo di Giuliano Milani in questa stessa sezione monografica.

del recentissimo *Codice Diplomatico Dantesco*, a cura di Teresa De Robertis, Giuliano Milani, Laura Regnicoli e Stefano Zamponi, in cui il commentario storico fa da contrappunto ai documenti sulla vita del Poeta.

A complemento di una simile attenzione giunge il contributo che agli studi danteschi ha offerto di recente Justin Steinberg², il quale ha messo a fuoco nell'opera dantesca il tema della legge e in particolare dei limiti della legge, delle situazioni liminali: l'infamia, l'*arbitrium*, il *privilegium*, il *pactum*. Il pregio del lavoro di Steinberg è in questo senso quello di aver sovrapposto le situazioni o le figure trattate in prospettiva etico-teologica nella Commedia e i concetti chiave della concezione della legge nella cultura giuridica medievale, così come emergono dalle opere dei giuristi o dai grandi dibattiti politici del tempo tra città e impero, regni e papato: in questo modo si è suggerito un possibile percorso tra l'esperienza politica e il modo di pensare il potere e il diritto che Dante manifesta nella sua opera³.

Questo contributo intende proprio muoversi in una prospettiva simile. Vorrei infatti seguire alcune vicende della vita istituzionale fiorentina di quegli anni mantenendomi proprio sul crinale tra la prassi delle istituzioni – essenzialmente le istituzioni consiliari – e i concetti che venivano implicati in quella prassi, i riferimenti di valore impiegati per giustificare, per spiegare o per dare senso alle varie opzioni adottate. Un approccio del genere trova la sua ragion d'essere proprio in riferimento alla dialettica tra ciò che è ordinario e ciò che invece richiede misure eccezionali. D'altro canto il tema dell'eccezione è stato di recente fatto oggetto di una attenta riflessione sulle istituzioni comunali⁴; si tratta di un termine non privo di ambiguità, perché può indicare sia l'impiego di strumenti straordinari per la soluzione di emergenze politiche, sia in un senso più tecnico la deroga alla consuetudine, la sospensione di norme statutarie. Per avvicinare questo concetto così sfuggente ma significativo mi propongo di analizzare alcuni elementi del linguaggio delle istituzioni fiorentine, in particolare l'espressione «*ardua negotia*», che sembra ben individuare la situazione più tipica in cui le scelte dei consigli deliberanti elaborano vie originali.

1. *Le circostanze documentarie*

Nella quotidiana vita dei consigli pubblici al tempo di Dante, ma ancora per tutto il primo Trecento, è facile osservare un ricorrente e insistito impiego della deroga statutaria, cioè della delibera in deroga a quanto disposto dagli

² Steinberg, *Dante e i confini del diritto*.

³ A proposito del punto essenziale di queste pagine Steinberg (p. 10) osserva che «Dante è un profondo sostenitore dell'importanza del giudizio, sia nella sfera del diritto che in quella dell'arte. Per lui il potere divino non è del tutto svincolato dalle leggi dell'ordine costituito: l'eccezione può essere ancorata a un sistema di regole, e il diritto può tollerare l'eccezione».

⁴ *Sistemi di eccezione*, a cura di Massimo Vallerani: si vedano in particolare i contributi di Vallerani stesso, Sara Menzinger e Giuliano Milani.

statuti, una pratica davvero strutturale entro la grande creatività che caratterizza le istituzioni di questo periodo⁵. Sul piano documentario ciò aveva ricadute significative nei formulari e del linguaggio della politica, in particolare entro la vita dei consigli deliberativi, che esprimevano una complicata rete di citazioni e rinvii alle norme vigenti. Perché, come osserva Dante nel *Convivio*, parafrasando il famoso passo ulpiano del *Digesto*, «ne lo statuire le nuove cose evidente ragione dee essere quella che partire ne faccia da quello che lungamente è usato»⁶, i consigli comunali segnalano puntualmente le occasioni in cui si ritenne di «partirsi da quello che lungamente è usato», cioè di derogare alle consuetudini e agli statuti cittadini. A Firenze in particolare questo avviene in due diverse forme, ben testimoniate dai superstiti registri manoscritti in cui vennero redatti i verbali e le copie definitive dei lavori consiliari.

La prima, più chiara nei contenuti ma un po' più tarda nella sua manifestazione nelle fonti fiorentine, era una deroga che potremmo dire specifica. Nel caso in cui si deliberassero disposizioni particolari su una certa materia, alla redazione finale del testo recante la decisione presa dall'assemblea si aggiungeva una clausola *non obstantibus* in cui si segnalavano rubriche statutarie la cui applicazione era stata sospesa nel caso specifico. In questo primo caso la connessione tra il contenuto della delibera e le norme derogate è immediata e molto facilmente leggibile: se si cancella una condanna penale si derogano i capitoli statuari sui banditi, se si concede una proroga all'ufficio di un podestà la rubrica sui tempi d'incarico dei rettori e così via⁷.

La seconda forma, che in realtà vediamo emergere dalle fonti molto presto, fin dai primi testimoni dell'attività consiliare fiorentina negli anni '80 del Duecento, non veniva usata a suggello di singoli provvedimenti, ma al contrario compare nelle fonti come formulario di apertura della seduta consiliare. Prima di registrare la successione di delibere della seduta in questione, il notaio dei consigli ricordava di aver letto ai presenti una serie di capitoli statuari che riteneva potenzialmente contrari o ostativi di quanto si era discusso nell'assemblea: «fuerunt lecta capitula constituti in ea parte qua infrascriptis propositis... contradicere videbantur». Questo non accade in tutte le sedute, ma comunque in quelle in cui vi fossero contenuti normativi rilevanti: il primo caso che ho individuato è del gennaio 1287⁸, poi per una decina di volte nei due anni successivi, cioè nel primo registro della serie delle delibere consiliari superstiti⁹; l'uso diventa quindi ricorrente con lo standardizzarsi delle prati-

⁵ In termini generali mi permetto di rinviare a Tanzini, *Emergenza, eccezione, deroga*.

⁶ *Convivio*, I.10.1. Il riferimento è a *Dig.*, I.4.2: «In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu aequum visum est». Sulla citazione si veda Steinberg, *Dante e i confini del diritto*, pp. 86-88.

⁷ A parte occorrenze sporadiche, quest'uso specifico della deroga diventa chiaramente riconoscibile nelle fonti fiorentine non prima del secondo decennio del XIV secolo: Tanzini, *Il governo delle leggi*.

⁸ Archivio di Stato di Firenze, *Provvisioni, Registri*, 1, c. 29v (15 gennaio 1287). La serie delle delibere consiliari a Firenze inizia solo nel 1285, con molte lacune nei primi anni.

⁹ *Ibidem*, cc. 41v, 79r, 81r, 84v-85r, 97r, 104r, 105r, 107r, 116r, 119r.

che di registrazione in una sezione del testo detta abitualmente «absolutio statutorum». I titoli delle rubriche così derogate restavano iscritti nel protocollo della seduta, giusto a segnalare come i consiglieri nel disporre quanto deliberato avessero tenuto presenti le eventuali contrarietà dello statuto. A volte questa parte protocollare finisce per essere molto lunga e simili elenchi statutari di inizio seduta richiamano anche oltre la decina di rubriche. Questo accade anche in qualcuna delle sedute consiliari cui partecipò Dante: in particolare quella del Consiglio dei Cento del 28 settembre 1301¹⁰.

Per chi legge questi formulari, la connessione della singola rubrica citata con il merito delle delibere che seguono non è così chiara, perché si suppone che una singola rubrica abbia a che fare con uno dei (talvolta numerosi) argomenti trattati nella seduta consiliare, o con più di uno, ma non si specifica quale; e oltretutto abitualmente le rubriche statutarie di questi elenchi sono norme a carattere piuttosto generale.

In linea di massima la ragion d'essere di queste cautele formali stava nel tentativo di salvaguardare la legalità statutaria delle pratiche consiliari. In una prassi di delibera estremamente abbondante, ridondante, contraddittoria e mutevole come quella dei consigli deliberativi fiorentini – lo stesso Dante deplorava questo aspetto in una delle sue famose rampogne ai cittadini¹¹ – il rispetto del deposito più stabile del diritto cittadino, lo statuto, doveva essere quantomeno dichiarato in linea di principio, senza peraltro diventare un capestro che limitasse troppo effettivamente la varietà delle decisioni politiche. Questa cautela insieme di senso pratico e scrupolo istituzionale si riscontra anche in realtà cittadine diverse da Firenze. A Siena ad esempio tutto ciò aveva dato luogo a figure e procedure specifiche, come il maggior sindaco del comune o l'*approbatio necessitatis*: un rettore forestiero appositamente incaricato di vigilare sul rispetto almeno formale dello statuto, o un dispositivo consiliare per autorizzare la delibera in deroga allo statuto¹². Altrove, in particolare a Perugia, la redazione statutaria duecentesca (1279) aveva isolato alcune rubriche, dette *capitula precisa* (§§ 47-57)¹³, delle quali era esclusa in linea di principio ogni deroga. Si trattava delle regole per la redazione della *libra* cittadina, del divieto di deliberare spese straordinarie e dell'obbligo di ricorrere ai consigli nella loro convocazione allargata nel caso di guerre del comune o di *societates* con altre città o autorità pubbliche. Tra l'altro questa inderogabilità era presa molto sul serio: Sara Menzinger ha mostrato come

¹⁰ Archivio di Stato di Firenze, *Provisioni, Registri*, 11, c. 60r. Si tratta della redazione definitiva della delibera il cui verbale, steso il medesimo giorno, è ora nel *Codice Diplomatico Dantesco* al numero 132. Per le altre sedute “dantesche” non si conserva la redazione finale comprensiva del protocollo di inizio seduta: si veda oltre, nota 15.

¹¹ Nelle terzine di *Pg* VI 139-144: «Atene e Lacedemona, che fenno / l'antiche leggi e furon sì civili, / fecero al viver bene un picciol cenno / verso di te, che fai tanto sottili / provvedimenti, ch'a mezzo novembre / non giugne quel che tu d'ottobre fili».

¹² Ho trattato di questi aspetti in chiave comparativa in *Emergenza, eccezione, deroga*, cui mi permetto di rinviare per un'analisi del dettaglio di questi dispositivi formali.

¹³ *Statuto del comune di Perugia del 1279*.

appena dopo l'introduzione dei *capitula precisa* i rettori forestieri avessero convocato prima dei consigli una commissione *ad hoc* di 23 giuristi per valutare la possibilità di sospendere temporaneamente una delle rubriche¹⁴.

A Firenze non si riscontrano né figure tecniche specificamente deputate alla verifica di legalità statutaria (come a Siena) né veri e propri nuclei davvero intangibili delle regole istituzionali, ma si riscontra comunque l'esigenza di distinguere i provvedimenti ordinari e banali da quelli in qualche modo extra-ordinari, che sospendevano il dettato statutario, segnalati appunto dall'uso degli elenchi statutarî di cui stiamo parlando. Certe volte anche la prima verbalizzazione della seduta, quella che le consuetudini archivistiche fiorentine hanno denominato *Libri fabarum*, restituisce una sorta di riunione preliminare del consiglio «super absoluteione statutorum» cioè appunto per consentire la delibera in deroga¹⁵; ma il riferimento specifico alle deroghe normative, come anche gli altri elementi formali della delibera, veniva inserito nel testo solo quando a questo veniva data la formulazione definitiva dal notaio dei consigli, per cui ogni ricerca al riguardo si deve confrontare con i registri pergamenacei delle delibere, le *Provisioni*¹⁶.

Di conseguenza, mettendo in fila le rubriche citate a inizio seduta in un certo periodo si può costituire una specie di mappa dello statuto, che isola una serie ricorrente di testi ai quali ci si riferisce più spesso che ad altri. E che si presentano quindi come testi da una parte poco osservati nella pratica, proprio perché spesso derogati, ma allo stesso tempo e per lo stesso motivo sentiti come fondanti sul piano della legalità statutaria, quindi meritevoli quantomeno di questa cautelativa citazione. Non di rado, del resto, si trattava di rubriche configurate come *capitula precisa*, cioè norme munite già nel testo statutario di una clausola secondo cui non avrebbero mai potuto essere derogate, con gravi pene ai consiglieri e ai rettori che ne sospendessero l'applicazione. Erano insomma norme che non era possibile aggirare senza una speciale attenzione. Ora, in questo singolare discorso consiliare ad avere uno spazio prevalente sono le norme sul funzionamento dei consigli: in particolare le rubriche *De consilio congregando*, *De expensis que non sunt determinate in statuto* e una rubrica singolare, citata per la prima volta nel dicembre 1288¹⁷, intitolata *De arduis negotiis faciendis*.

Cosa diceva quella rubrica? In linea generale si trattava di norme sulle modalità di delibera di certi provvedimenti in consiglio. Se si fosse conservato lo statuto del Popolo di Firenze del XIII secolo tutto sarebbe facile, ma dal momento che quello statuto non si è conservato, non possiamo conoscere

¹⁴ Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo*, pp. 184-186.

¹⁵ *Le consulte della Repubblica fiorentina*: elenchi statutarî alla p. 246 (1285).

¹⁶ Alcuni esempi di questi elenchi di rubriche derogate nelle pratiche consiliari del primo Trecento sono editi in *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino*, pp. 77-79; si noterà che la rubrica *De arduis negotiis* è spesso menzionata, a prescindere dal carattere più o meno puntuale della delibera in riferimento alla quale la norma era derogata.

¹⁷ Archivio di Stato di Firenze, *Provisioni, Registri*, 1, c. 107r. La stessa viene di nuovo richiamata nel medesimo registro alla c. 26v, e poi molto spesso nei registri successivi.

nel dettaglio di che cosa trattasse la rubrica in questione, se non leggendo il testo della versione che si è conservata nello statuto del 1322. A quella data infatti la rubrica venne rimaneggiata, col titolo di *De rebus et operibus publicis et extraordinariis negotiis faciendis*: vi vennero inseriti vari riferimenti “aggiornati”, in particolare al Consiglio dei Cento (istituito nel 1289) e agli Ordinamenti di giustizia del 1293, ma di sicuro venne mantenuto l’incipit: «Quia magna et ardua negotia cum maiori cautela et provisione fieri debent, statutum et ordinatum est quod...»¹⁸.

Vedremo più avanti alcuni aspetti della redazione trecentesca. Per adesso accontentiamoci di dire che il testo trattava dei modi di svolgimento dei consigli per determinate delibere – per delibere straordinarie. Un esempio molto calzante di quello che la rubrica doveva dire – un esempio non fiorentino ma perlomeno “reale”, non rimaneggiato in seguito – è senza dubbio la rubrica § I, 17 *De scriptiniis in consilio faciendis pro expensis comunis, vel arbitrio concedendo domino potestati de bannis dandis seu represaliis concedendis* dello statuto di Bologna del 1288¹⁹. Lo statuto conferma la validità di una *reformatio* del consiglio dei Seicento dell’11 novembre 1280, che stabiliva che sulle spese sopra 25 lire si dovesse deliberare alla presenza di almeno metà dei consiglieri, con votazione segreta *per modum scriptinii* e la maggioranza di due terzi dei presenti. In aggiunta alla norma del 1280, si dispone anche che in tali casi si faccia un partito «ad sedendum et ad levandum de non faciend expensas, et si optinuerit non procedatur, set differantur expense, et si subcubuerit partitum, tunc ad scriptinium procedatur suprascripto modo». E lo stesso si osservi per tutte le questioni *de avere comunis*, sulla guerra e sull’assoluzione degli *statuta precisa* che si trovano ad essere discusse nel consiglio del Popolo. È ragionevole pensare che la rubrica fiorentina dicesse più o meno questo: tra l’altro il riferimento a Bologna mi pare pertinente anche per l’affinità politica del regime del 1288 con il contesto fiorentino. Non si tratta peraltro solo di un prestito retorico, ma di una citazione pertinente nel merito: ci sono nuclei tematici della politica cittadina che hanno bisogno di una delibera con formalità speciali. Proprio a Bologna la stessa espressione *ardua negotia comunis* viene fuggacemente usata negli statuti del 1288 per indicare materie per le quali è consentito un dibattito più ampio, più precisamente l’eccezione al divieto di intervenire in consiglio più di una volta a settimana: «dicimus etiam quod potestas non sinat aliquem consulere in consilio ultra quam semel in ebdomada, nisi in arduis negotiis comunis Bononie que proposita essent in consilio»²⁰.

In definitiva è ragionevole pensare che il contenuto della rubrica consistesse in norme analoghe a quelle di Bologna, cioè che per alcune decisioni “eccezionali” occorrono accorgimenti deliberativi diversi dall’ordinario: una

¹⁸ *Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese, I, Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25, § IV, 1.*

¹⁹ *Statuti di Bologna dell’anno 1288.*

²⁰ *Ibidem*, § I, 15.

presenza massiccia di consiglieri, segretezza del voto, ripetuti passaggi consiliari per evitare decisioni affrettate o forzature.

Ora, quali sono questi contenuti così delicati? In sostanza, cosa sono i negozi ardui? Si può tentare di rispondere da una lettura in parallelo degli altri casi cittadini citati fin qui, ma anche dalla rubrica statutaria *De consilio congregando*, che conosciamo solo nella versione del 1325²¹, ma che probabilmente aveva mantenuto il dettato originario duecentesco, in effetti molto simile agli statuti di Siena, Bologna e Perugia su questo punto. Qui si parla esplicitamente di *facta ardua supra specificata* o di fatto *arduum sive grave* come dei provvedimenti che riguardano:

- Delibera di spesa straordinaria, sopra 100 lire
- Imprese militari o accordi diplomatici con altre città
- Diminuzioni o messa in discussione dello *ius communis Florentie* o del regime in carica

La nostra famosa rubrica rispondeva probabilmente all'intento di definire quelle materie e regolare l'azione dei consigli al loro riguardo.

2. I termini usati

Detto questo riguardo ai contenuti della norma, anche l'uso dei termini era un segnale forte del rilievo che si volle dare alla materia. *Ardua negotia* è infatti un'espressione tutt'altro che neutra. Nel XIV secolo sarà usata abitualmente per indicare questioni di grande rilievo, che sono insieme particolarmente delicate o difficili e particolarmente illustri o importanti²²: Dante nella *Commedia* usa *arduo* solo in due occasioni, nelle sfere più alte del Paradiso, negli incontri con Beatrice e San Bernardo, proprio per indicare oggetti sublimi e grandiosi.

Cotal qual io la lascio a maggior bando
che quel de la mia tuba, che deduce
l'ardüa sua matera terminando [Pd XXX 34-36]

veggendo Roma e l'ardüa sua opra,
stupefaciensi, quando Laterano
a le cose mortali andò di sopra [Pd XXXI 34-36]

²¹ A titolo d'esempio si veda, nella nuova edizione degli *Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese*, il vol. II, *Statuto del podestà dell'anno 1325*, § IV, 19.

²² Ad esempio Alberico da Rosciate nel commento al *Codice* (I, 4, 1 = *lex Cunctos populos*) sul problema del rapporto tra poteri universali e monarchie come quella francese che «non recognoscit superiorem» si pone il problema «Quid ergo sub praedictis pro veritate tenebimus, quia magna et ardua sunt et fundamentum totius juris nostri»: Alberici de Rosate *In primam Codicis partem Commentarii*, p. 7v.

Anche per Boccaccio nel *Decameron* (IX, 9), la saggezza di Salomone è tale che «di diverse parti del mondo a lui per loro strettissimi e ardui bisogni concorrevano per consiglio»²³.

Nel linguaggio della comunicazione pubblica del XIII secolo, l'espressione «magna et ardua negotia» compare, se pure non in maniera regolare, a indicare le più gravi preoccupazioni del sovrano, che richiedono una speciale attenzione: nel *Liber Augustalis* Federico II istituisce il procuratore del fisco regio nella costituzione *Inter multas et arduas sollicitudines nostras*²⁴. Nelle lettere di Innocenzo III *ardua negotia* sono le grandi questioni di governo della Chiesa, in particolare che hanno a che vedere con il ruolo del potere secolare, e per questa via l'espressione entrerà anche nella trattatistica su Papato e Impero del XIV secolo²⁵. Ancora in ambito regio, nel giugno 1270 Carlo d'Angiò scriveva al papa sulla possibilità di rinviare certe sovvenzioni finanziarie riferendosi a «magna et ardua negotia» per il bene del Regno e della Chiesa²⁶. E il medesimo Carlo nel 1273 inviava certi ambasciatori a Siena «pro arduis nostris negotiis»²⁷.

In secondo luogo, l'espressione è estremamente ricorrente nel linguaggio delle istituzioni rappresentative monarchiche. In particolare il mondo inglese, fin dall'inizio del secolo, presenta molti esempi di circostanze definite come *ardua negotia* e in quanto tali demandate alla procedura di consultazione del Parlamento²⁸. In questa seconda prospettiva la gravità della materia era intesa soprattutto in relazione con la necessità di adottare forme di delibera particolari al riguardo, munite di quel supplemento di legittimità costituito dalla consultazione.

Questo nesso tra *ardua negotia* e consultazione è tuttavia molto più familiare all'ambiente fiorentino di quanto si potrebbe credere. Boncompagno da Signa, nel § 4 *De diversis opinionibus super serie consiliorum* del XII libro della sua *Rhetorica novissima*, aveva efficacemente sentenziato:

Quod ardua non debent sine consilio terminari: Temerarium est et periculosum valde ardua negotia sine deliberatione atque consilio terminare, presertim cum Salomone suadeat nihil esse absque consilio faciendum, ex eo quod post factum minime penitebit (Sir. 32, 24)²⁹.

²³ Restando negli usi volgari anche i primi commentatori danteschi (Jacopo della Lana, Ottimo, chiose pseudo-boccacesche del 1375) usano il termine in riferimento a materie difficili e allo stesso tempo elevate: cfr. per le occorrenze nel dettaglio il repertorio TLIO, <<http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>>.

²⁴ *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, pp. 260-261 (I, 86).

²⁵ Si veda ad esempio la lettera VII, 71 (maggio 1204), in *PL*, CCXV, coll. 350-353.

²⁶ *Codice diplomatico del Regno di Carlo I. e II. d'Angiò*, p. 175.

²⁷ *Documenti delle relazioni tra Carlo I d'Angiò e la Toscana*, n. 529, p. 280.

²⁸ Post, *Studies in medieval legal thought*, nello specifico pp. 6, 165, 375.

²⁹ Boncompagno da Signa, *Rhetorica novissima*, pp. 249-297.

Non è affatto inverosimile supporre una derivazione diretta dell'espressione *ardua negotia* dall'opera di Boncompagno, che doveva operare come riferimento "di scuola" per il *dictamen* dei notai dei consigli.

Dunque, se restiamo a quello che doveva essere il testo nello statuto degli anni '80, la rubrica *De arduis negotiis* doveva esplicitare un dispositivo formale non dissimile a quelli ben descritti negli statuti di Siena o di Bologna, ma con un elemento in più, cioè l'uso di un sintagma specifico – *ardua negotia*, appunto – laddove il lessico statutario di altri comuni si limitava ad enumerazioni (come accade a Bologna salvo un caso molto isolato, o a Siena) o usava riferimenti generici o poco caratterizzati come avviene a Lucca³⁰, dove per le materie più rilevanti che richiedono particolare cautela deliberativa si parla piuttosto di *grave negotium* – ma *grave* è un termine più generico – o ancora come abbiamo visto a Perugia, dove la definizione di *capitula precisa* è molto puntuale, ma si riferisce a certi testi, a specifici capitoli dello statuto e non a contenuti sostanziali.

3. Dopo il 1289

Nella politica come nelle fonti normative tutto cambia vorticosamente a Firenze tra Due e Trecento. La prima rilevante modifica al testo statutario – diciamo al nostro fantasma di testo statutario – venne introdotta nel 1289. Nel settembre di quell'anno infatti venne deliberato il testo istitutivo di un nuovo consiglio, il Consiglio dei Cento, del quale Dante stesso fece parte. La delibera *De consilio C virorum super deliberatione expensarum et arduorum negotiorum*³¹ si presentava come espressamente correttiva («quantum ad hec intelligantur esse correcta») della già citata *De consilio congregando*, perché in effetti introduceva un consiglio allora non contemplato, nonché della nostra *De arduis negotiis faciendis*. Infatti rispetto a quanto fino ad allora osservato, il testo del 1289 prevedeva che di fronte a necessità di spesa straordinarie i priori convocassero il consiglio dei Cento, per decidere «utrum tales expense sint utiles pro comuni vel non, et utrum sit utile vel non eis debere poni ad consilia opportuna». In sostanza il Consiglio dei Cento incarnava in sé quel ruolo di *approbatio utilitatis* che abbiamo visto essere un concetto abituale nella prassi consiliare del tempo. A Firenze questa funzione sarebbe stata non un meccanismo della vita consiliare ma un consiglio esso stesso, con un contenuto socio-politico molto connotato perché i membri erano scelti dagli stessi priori tra i cittadini allibrati con almeno 100 lire. La priorità politica di questo consiglio rispetto alle altre assemblee non era esplicitata dal testo ma era una conseguenza inevitabile: già la medesima rubrica prevede che «quando indigens utilitas vel necessitas postulabit» la decisione possa

³⁰ Secondo la testimonianza dello *Statuto del Comune di Lucca dell'anno 1308*.

³¹ In Tanzini, *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze*, pp. 168-169.

esser presa dai priori insieme con i Cento anche senza l'intervento degli altri consigli, rispetto ai quali invece di regola i Cento avevano solo una priorità di tempo. E oltretutto si prevedeva anche che

eadem quoque solemnitas observetur in omnibus arduis negotiis de quibus fit mentio in capitulo constituti domini capitanei quod est sub rubrica *De arduis negotiis faciendis* et incipit quia magna et ardua negotia et cetera,

aprendo quindi la possibilità (effettivamente molto praticata) che i Cento fossero la prima camera di discussioni di ogni tipo di provvedimenti di rilievo, non solo quelli (che pure erano la maggioranza) con rilievo finanziario o contabile. Se quindi l'originaria rubrica dello statuto era modificata dal testo del 1289, questo consegnava al consiglio dei Cento la custodia, per così dire, degli *ardua negotia*, cioè di quelle materie che richiedevano una modalità deliberativa particolare.

Sul piano politico il Consiglio si configurava come una sorta di camera allargata dei priori, che come ho accennato sopra erano incaricati di scegliere i componenti dell'assemblea (almeno nella prima costituzione). Oltretutto il testo del 1289 prevedeva che i priori potessero «addere et substituere dicto consilio usque in quantitatem vigintiquinque popularium guelforum tamen, qui additi et substituti habeant vices et voces ac si essent de dicto consilio», quindi aggiustare la composizione per una quota significativa del consiglio secondo le proprie esigenze. Per inciso, è probabile che questa clausola sia all'origine della presenza di Dante in alcune riunioni del Consiglio dei Cento: la situazione economica della famiglia non doveva permettere di annoverare Dante tra i «magis in divitiis habundantes» che «maiora substinent honera» della città previsti dalla provvisione istitutiva, quindi mi sembra ragionevole che il poeta intervenisse in questa veste di aggiunto, di sapiente, senza che le fonti fossero tenute a specificarlo.

Dopo il 1289 i *magna et ardua negotia* divennero sinonimo di questioni consiliari che richiedono l'intervento del Consiglio dei Cento e quindi di tutti gli altri consigli in successione. Il fatto che l'espressione fosse già presente negli statuti, che la prassi consiliare vi facesse più o meno direttamente riferimento da tempo e che poi la provvisione istitutiva dei Cento la richiamasse in maniera esplicita ne faceva un marcatore univoco del contenuto di certe delibere. Non si tratta di «una dizione tanto ambigua (*arduis negotiis*) per poi darle un'interpretazione estensiva e permettere al Cento un'ingerenza diretta in tutta la vita del comune» come si legge nella voce dell'*Enciclopedia dantesca*³². Questo valore di marcatore univoco è ben dimostrato da un caso, unico ma emblematico, nella prassi consiliare di quegli anni a Firenze. L'11 settembre 1290 i priori insieme con il capitano del Popolo si trovavano a deliberare la richiesta di rilascio dal carcere di un tal Giuntarino da Borgo San Sepolcro, già sottoposto ai consigli; i priori dunque dispongono che «eis non videtur

³² Per il resto assai puntuale: Pampaloni, *Consiglio dei Cento*.

dictum negocium esse arduum»³³. In quanto *negotium non arduum* (non c'erano sensibili risvolti finanziari per una decisione del genere, a quanto pare) la questione non parve suscettibile di essere sottoposta al consiglio dei Cento: infatti nella seduta di qualche giorno dopo l'assemblea non ne tenne conto.

Ora, non dobbiamo dimenticare che l'onnipresenza della rubrica *De arduis negotiis* e successive modifiche è in qualche modo paradossale, perché si trova elencata laddove si segnalano le norme *non* applicate nel caso specifico. Cosa significa che nella maggior parte delle sedute consiliari dopo il 1290 circa la famosa rubrica *De arduis negotiis* sia elencata tra le norme che nello specifico della seduta non venivano applicate? Un suggerimento in questo senso si può trarre dal consolidarsi delle pratiche consiliari nel primo Trecento. Se seguiamo tutto l'elenco delle norme derogate a inizio seduta nei consigli fino al 1320 circa, possiamo osservare che pur nell'estrema varietà dei casi e delle citazioni, in linea di massima si definisce un nucleo di norme che praticamente non mancano mai:

- Statuto del capitano: *De arduis negotiis faciendis - De operibus et rebus publicis et extraordinariis negotiis faciendis* (cioè IV, 1)
- *Quod dominus Capitaneus teneatur observare statuta comunis Florentie* (II, 8)
- Statuto del podestà: *De Consilio congregando* (IV, 19)
- *De expensis que non sunt determinate per constitutum* (IV, 20)
- *De electione notarii qui debet scribere reformationes consiliorum* (I, 9)³⁴

Tutte queste norme hanno a che fare con le modalità di svolgimento dei consigli.

Il caso del notaio dei consigli/notaio delle riformazioni è il più chiaro di tutti, perché gli statuti prevedevano un incarico annuale mentre Bonsignore di Guezzo, notaio dei consigli o delle Riformazioni negli anni di Dante, rimase ininterrottamente in carica per decenni³⁵. Per le altre è estremamente probabile, anche se non conosciamo di fatto il testo di quelle norme statutarie prima della loro rielaborazione del 1322-1325, che il punto chiave della deroga di cui stiamo parlando fosse la mancata osservanza delle procedure tradizionali per la delibera su materie di rilievo essenziale, specialmente sulle spese del comune. Tra l'altro la *De consilio congregando* era derogata anche dalla provvisione istitutiva del 1289 e comunque faceva esplicitamente riferimento agli *ardua negotia*, quindi si legava strettamente alla sua omologa.

In una certa misura, questa successione di deroghe aveva ragion d'essere in una logica per così dire di trascinamento rispetto alla legge istitutiva del Cento: siccome la legge del 1289 derogava la *De arduis negotiis* e la *De consilio congregando*, nei consigli riuniti secondo la procedura del Cento il notaio

³³ *Le consulte della Repubblica fiorentina*, I, 458 (11 settembre 1290).

³⁴ Ho indicato per comodità di riscontro tra parentesi la collocazione del relativo testo nella rielaborazione che ne venne data entro gli statuti del 1322-1325.

³⁵ Marzi, *La Cancelleria della Repubblica Fiorentina*.

ha lo scrupolo di richiamare quelle norme originarie. E siccome il consiglio dei Cento aveva una funzione di autorizzazione preliminare alla delibera nelle altre assemblee, praticamente tutte le sedute con un minimo di interesse sostanziale ricadevano in questo caso.

Col passare del tempo però questa spiegazione diventa un po' meno soddisfacente. Soprattutto perché nel 1322 tutto il diritto statutario conobbe una rielaborazione, che ha dato luogo a quella che per noi è la più antica redazione integralmente superstita degli statuti fiorentini. A questo punto possiamo leggere tutti i testi a cui ci si era riferiti anche negli anni precedenti. L'impressione è che non siano cambiati molto: tutte le rubriche citate finora sono presenti anche nella nuova redazione e hanno un *incipit* identico a quello duecentesco³⁶; nella maggior parte dei casi i riferimenti interni sono sicuramente tutti tratti di peso dalla redazione duecentesca (anche pre-1289) senza modifiche. Non sempre però si tratta di una ripetizione puramente inerziale di testi più antichi, perché comunque un lavoro di adattamento venne intrapreso. Proprio la rubrica *De arduis negotiis*, in particolare, oltre a cambiare il titolo "ingloba" una serie di contenuti tratti con ogni evidenza dalla legge del 1289, in particolare il riferimento al consiglio dei Cento (che invece manca nelle altre)³⁷.

Nonostante questo aggiornamento, anche dopo il 1322 le sedute consiliari continuano a citare il capitolo statutario sugli ardui negozi tra le norme derogate. E qui è inevitabile porre la domanda: se lo si era modificato e "aggiornato", si suppone secondo l'esperienza recente, perché si continuava a non seguirne i contenuti? Sta di fatto che la rubrica sugli *ardua negotia* continuava a essere un riferimento di legalità necessario ma non una norma effettivamente applicata nei suoi risvolti pratici. Questa situazione sarà poi definitivamente confermata addirittura dopo l'abolizione del Consiglio dei Cento nel 1329³⁸, perché ancora per una decina di anni gli elenchi statutarî a inizio sedute del consiglio continueranno a derogare quell'antico testo³⁹, ora con la motivazione un po' più valida che una delle assemblee a cui si faceva riferimento non esisteva più.

Si deve considerare anche un altro aspetto. Come accennato sopra, a differenza di molte altre rubriche la *De arduis negotiis* venne effettivamente corretta nel 1322 rispetto alla forma duecentesca (che non conosciamo). Oltre al parziale aggiornamento venne modificato il titolo in *De operibus et rebus publicis et extraordinariis negotiis faciendis*, posta come rubrica d'apertura del IV libro del capitano; venne invece mantenuto l'*incipit* che abbiamo citato sopra. Spero di non sovrainterpretare i testi dicendo che in questo modo

³⁶ Di norma fin dagli anni '80 del Duecento quando i formulari consiliari citano una rubrica dello statuto riportano non soltanto il titolo ma anche le prime due o tre parole del corpo.

³⁷ «Et si deliberatum et obtentum fuerit per eos vel quinque ex eis ponatur in consilio centum virorum».

³⁸ Najemy, *Corporatism and consensus*.

³⁹ I dati in Tanzini, *Il governo delle leggi*, pp. 50-51.

il carattere emblematico, distintivo del sintagma *magna et ardua negotia* risultava depotenziato: spariva dal titolo della rubrica (ma restava nell'*incipit*), sostituito da un riferimento agli *opera publica* e agli *extraordinaria*, che richiamava un ambito più variegato di temi legati alla sfera della spesa pubblica. Non per nulla il testo venne collocato nel IV libro del capitano, contenutisticamente molto composito, che univa rubriche sul funzionamento della Camera, sulla tutela dei beni e dei diritti del comune, sulla moneta, sulle strade e ponti: *opera publica* si può insomma intendere anche banalmente nel senso di “lavori pubblici”.

Il testo del 1322 riportava, certo, passaggi che traducevano sicuramente il vecchio dettato duecentesco, come quando prevedeva la procedura per consigli in successione su qualsiasi argomento «quod arduum sive grave videretur et esset domino Capitaneo vel dominis prioribus et vexillifero iustitie», ma nel complesso quei riferimenti “alti” al significato simbolico degli *ardua negotia* sembrano qui fortemente stemperati nella quotidianità delle decisioni su materie di rilievo finanziario⁴⁰.

4. Conclusioni

In definitiva, è possibile delineare qualche legame di queste dinamiche deliberative con la vicenda di Dante?

In primo luogo, a Firenze più che altrove – io direi, a Firenze a differenza che altrove – quella sfera di decisioni collettive che hanno bisogno di uno speciale profilo partecipativo trova nel tardo Duecento un abbozzo di definizione retorica di principio, con l'enucleazione del concetto di *ardua negotia*. È possibile che a questo esito abbia contribuito una particolare familiarità degli ambienti consiliari e “funzionariali” del comune con la cultura dettatoria. Non escluderei neppure un certo legame con la retorica pubblica di ambito regio, che di certo nella Firenze guelfa degli anni di Carlo d'Angiò doveva essere abbastanza operante⁴¹.

In secondo luogo, a Firenze più che altrove questa enucleazione di una sfera di decisioni “ardue” tende a legarsi non tanto a una procedura (come accade a Siena o a Bologna), o a una categoria di professionisti della legge,

⁴⁰ A conferma di ciò si noti che la rubrica venne riportata anche nella nuova redazione statutaria del 1355, come § III, 14, *De operibus et rebus publicis et extraordinariis et de arduis negotiis faciendis* dello Statuto del capitano del Popolo (Archivio di Stato di Firenze, *Statuti del comune di Firenze*, 12, cc. 138r-139r): in questa ulteriore versione l'accenno agli *ardua negotia* è ancora modificato, ridotto all'eventualità «quod arduum sive grave videretur dominis Prioribus et Vexillifero Iustitie et officio Duodecim bonorum virorum» e la procedura deliberativa prospettata segue il modello ormai standard con l'intervento dei priori e gonfaloniere, Dodici buonomini e Sedici gonfalonieri prima dell'approvazione finale da parte dei consigli.

⁴¹ Sulla circolazione di modelli politici e documentari nel contesto angioino si veda *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, e in particolare l'accurata analisi di Merati, *Fra donazione e trattato* e le conclusioni comparative di Zorzi, *Una e trina*.

quanto alla creazione di specifici comitati politici stabili, normalmente di diretta emanazione priorale: il Consiglio dei Cento, ad esempio. Peraltro nel 1322 si confermò che al Consiglio dei Cento potessero partecipare 25 membri aggiunti, ma precisando, rispetto alla norma già prevista nel 1289, che tra questi 25 ci fossero i 16 gonfalonieri delle società di Popolo⁴², un collegio politico stabile di rappresentanza topografica che resterà per tutto il Trecento una sorta di corona deliberativa fissa del priorato. Insomma, sembra che a Firenze vi fosse più che in altre città la tendenza a tradurre esigenze di procedura partecipativa in creazione di specifiche commissioni deliberative permanenti⁴³. Da ciò deriva forse anche la particolare ferocia della «gara delli uffici» tra i cittadini di cui parla spesso Compagni: quella lotta esasperata per gli uffici non era tanto l'effetto di una connaturata inclinazione faziosa della politica cittadina, quanto piuttosto una delle ricadute dell'abitudine che abbiamo appena descritto: quando i meccanismi decisionali dipendono tutti da specifici collegi deliberanti, più che da procedure formali, la possibilità di far parte di quei collegi diventa l'obiettivo principale di ogni ambizione politica.

Infine, a fronte di questo abbozzo di definizione di una sfera “costituzionale”, la prassi consiliare a Firenze si svolge in grandissima parte in deroga rispetto alle norme statutarie. Non si può attribuire questo solo alla complessità talvolta contraddittoria degli statuti stessi: il fatto che le norme *De arduis negotiis* siano praticamente sempre sospese nella pratica anche attraverso la storia delle redazioni statutarie lascia intendere che la successione dei consigli nella delibera, la loro composizione, il numero dei presenti e probabilmente anche le attribuzioni variassero praticamente caso per caso, molto di più di quanto le fonti lascino intendere. Del resto già la ricorrenza delle convocazioni di *sapientes* o di membri aggiunti rispetto ai consigli “ordinari” lascia intendere quanto flessibile fosse il funzionamento delle assemblee deliberative del tempo.

Stante questo carattere, la cultura politica fiorentina manifesta un attaccamento molto forte ai principi di legalità, che nonostante la deroga praticamente generalizzata vengono ripetuti e riformulati negli statuti anche dopo le revisioni del 1322. Lo stesso principio degli *ardua negotia* non scompare affatto, sebbene tenda ad assumere caratteri più pratici e banali.

Un'osservazione conclusiva potrebbe riprendere i temi del lavoro di Steinberg citati all'inizio, in particolare il suo giusto richiamo alla rilevanza dei limiti della legge, cioè a quello che sta ai margini della legge nel pensiero dantesco. Questo tema merita di essere compreso non soltanto in riferimento ai

⁴² Di nuovo nella rubrica IV, 1, *De operibus et rebus publicis*: «Possint priores et vexillifer, si viderint expedire, facere adiunctos usque in viginti quinque bonos viros populares, inter quos viginti quinque sint gonfalonerii societatum vel saltem maior pars eorum qui voces habeant ac si essent de dicto consilio».

⁴³ L'originalità di questo approccio risalta ad esempio rispetto al caso di Perugia, ottimamente studiato da Sara Menzinger, nel quale invece questi meccanismi di eccezione e deroga sembrano monopolizzati da un sapere tecnico specifico, quello dei giuristi.

temi politici universali (privilegi imperiali, *plena potestas* papale e così via) ma anche in rapporto a questi risvolti della vita politica comunale.

E nello specifico, forse questi temi ci insegnano qualcosa sulle peculiarità non di Dante a Firenze, ma di Firenze nel quadro politico del suo tempo. Dante visse la sua intensa e sfortunata carriera di consigliere e priore in un contesto politico che manifestava un complesso di caratteristiche più accentuate e più contraddittorie che in altre città degli stessi anni. Da una parte Firenze mostra una inesauribile creatività e flessibilità delle istituzioni (tutto può essere modificato, derogato, sospeso), quindi una grande latitudine delle azioni disponibili alla scelta politica; ma allo stesso tempo le sue fonti normative esprimono una spiccata tendenza alla concettualizzazione, potremmo dire alla ideologizzazione (lo sfuggente concetto di *ardua negotia* ne è forse uno dei simboli, nemmeno il più vistoso) dei contenuti della politica, che si traduce in una abitudine altrettanto spiccata a trasformare i meccanismi istituzionali in centri di potere stabili. La storia del consiglio dei Cento è secondo me emblematica proprio in questo senso.

Presi singolarmente questi sono tratti abbastanza usuali del mondo politico comunale; credo però che la loro combinazione non si manifestasse così intensamente in altre realtà come a Firenze. Quale che fosse il motivo socio-politico di un simile complesso, in questa sede possiamo concludere che questi tre fattori esasperati e contraddittori davano alla politica fiorentina un carattere di drammaticità particolarissimo. Dante visse appieno questo clima istituzionale controverso e violento: ne beneficiò forse all'avvio della sua carriera politica, di certo ne fu vittima alla fine.

Opere citate

- Alberici de Rosate *In primam Codicis partem Commentarii*, Venetiis 1586; rist. anast. Bologna 1979.
- Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, a cura di R. Comba, Milano 2006.
- Boncompagno da Signa, *Rhetorica novissima*, in *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, II, a cura di A. Gaudenzi, Bologna 1892, pp. 249-297.
- Codice Diplomatico Dantesco*, a cura di T. De Robertis, G. Milani, L. Regnicoli e S. Zamponi, Roma 2016.
- Codice diplomatico del Regno di Carlo I. e II. d'Angiò, ossia Collezione di leggi, statuti e privilegi, ... concernenti la storia ed il diritto politico, civile, finanziario, giudiziario, militare, ed ecclesiastico delle provincie meridionali d'Italia dal 1265 al 1309*, a cura di G. Del Giudice, Napoli 1863.
- Le consulte della Repubblica fiorentina dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII*, a cura di A. Gherardi, Firenze 1896-1898.
- Dante attraverso i documenti*, I, *Famiglia e patrimonio (secolo XII-1300 circa)*, a cura di G. Milani e A. Montefusco, sezione monografica di «Reti Medievali - Rivista», 15 (2014), 2, < <http://rivista.retimedievali.it> >.
- S. Diacchiati, *Dante: relazioni sociali e vita pubblica*, in *Dante attraverso i documenti*, I, *Famiglia e patrimonio*, pp. 243-270.
- Documenti delle relazioni tra Carlo I d'Angiò e la Toscana*, a cura di S. Terlizzi, Firenze 1949.
- Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, a cura di W. Stürner, Hannover 1996 (MGH, *Constitutiones et acta imperatorum et regum*, II, *Supplementum*).
- D. Marzi, *La Cancelleria della Repubblica Fiorentina*, Rocca San Casciano 1909; rist. Firenze 1987.
- S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma 2006.
- S. Menzinger, *Pareri eccezionali: procedure decisionali ordinarie e straordinarie nella politica comunale del XIII secolo*, in *Sistemi di eccezione*, pp. 399-410.
- P. Merati, *Fra donazione e trattato. Tipologie documentarie, modalità espressive e forme autenticatorie delle sottomissioni a Carlo d'Angiò dei comuni dell'Italia settentrionale*, in *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale*, pp. 333-363.
- G. Milani, A. Montefusco, «Prescindendo dai versi di Dante»? *Un percorso negli studi tra testi, biografia e documenti*, in *Dante attraverso i documenti*, I, *Famiglia e patrimonio*, pp. 167-189.
- G. Milani, *Legge ed eccezione nei comuni di Popolo del XIII secolo (Bologna, Perugia, Pisa)*, in *Sistemi di eccezione*, pp. 377-398.
- J. Najemy, *Corporatism and consensus in florentine electoral politics, 1280-1400*, Chapel Hill 1982.
- G. Pampaloni, *Consiglio dei Cento*, in *Enciclopedia dantesca*, II, Roma 1970, *ad vocem*.
- I più antichi frammenti del Costituto fiorentino*, a cura di G. Rondoni, Firenze 1882.
- G. Post, *Studies in medieval legal thought: public law and the State, 1100-1322*, Princeton 1964.
- Sistemi di eccezione*, numero monografico di «Quaderni storici», a cura di M. Vallerani, 44 (2009), 131.
- Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese*, nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze 1999: I, *Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25*, II, *Statuto del podestà dell'anno 1325*.
- Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, Città del Vaticano 1937.
- Statuto del Comune di Lucca dell'anno 1308: ora per la prima volta pubblicato*, Lucca 1991 (ed. or. Lucca 1867).
- Statuto del comune di Perugia del 1279*, a cura di S. Caprioli, con la collaborazione di A. Bartoli Langeli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli, 2 voll., Perugia 1996.
- J. Steinberg, *Dante e i confini del diritto*, Roma 2016 (ed. or. Chicago-London 2013).
- L. Tanzini, *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le "Provvisioni Canonizzate" del 1289*, in «Annali di storia di Firenze», 1 (2006), pp. 139-179, < <http://www.fupress.net/index.php/asf/article/view/9828> >.
- L. Tanzini, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Firenze 2007.
- L. Tanzini, *Emergenza, eccezione, deroga: tecniche e retoriche del potere nei comuni toscani*

del XIV secolo, in *Tecniche di potere nell'Italia del tardo medioevo*, a cura di M. Vallerani, Roma 2011, pp. 149-181.

Tesoro della lingua italiana delle origini, fondato da P.G. Beltrami, 1997-, < <http://tlio.ovc.cnr.it/TLIO/> >.

A. Zorzi, *Una e trina: l'Italia comunale, signorile e angioina. Qualche riflessione*, in *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale*, pp. 435-443.

Lorenzo Tanzini
Università di Cagliari
tanzini@unica.it